



CITTÀ DI FENESTRELLE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

10060 FENESTRELLE TO / VIA ROMA, 8 / TELEFONO 0121 83910 / TELEFAX 0121 83943 / e-mail comune.fenestrelle@alpimedia.it

POLIZIA LOCALE
Polizia.fenestrelle@alpimedia.it

Ordinanza 39/2019

OGGETTO: Raccolta deiezioni canine e/o quadrupedi – custodia cani e/o quadrupedi per la Sicurezza dei cittadini e l'igiene delle aree pubbliche.

IL SINDACO

Visti i rilevanti problemi di igiene ambientale e di potenziale pericolo determinati dalle deiezioni canine e/o quadrupedi su strade, marciapiedi, aree verdi, parchi ed aree pubbliche in genere;

Considerato, altresì il numero sempre crescente di cani da compagnia e dei quadrupedi, soprattutto nel maggiore periodo di afflusso turistico, per cui risulta indifferibile determinare una giusta e più adeguata compatibilità tra l'obbligo giuridico di salvaguardare l'igiene e il diritto a detenere detti animali;

Considerata, altresì, la necessità per evidenti ragioni di tutela della pubblica incolumità, che i cani nelle aree pubbliche siano custoditi al guinzaglio e muniti di museruola e che i quadrupedi siano condotti nel rispetto dell'incolumità pubblica e di igiene ambientale;

Visto il T.U.LL.SS. del 27.7.1934 n. 1255;

Visto il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

Vista l'ordinanza del Ministero del Lavoro e della Salute del 03/03/2009 pubblicato nella G.U. n. 68/2009;

Visto l'art. 13 legge 23/12/1978, n. 833;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Visti:

- l'art.2052 del Codice Civile, "Danno cagionato da animali";
- l'art. 650 del Codice Penale, "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità";
- l'art. 672 del Codice Penale, "Omessa custodia e mal governo di animali";
- la legge 22 novembre 1993, n.473, di modifica dell'art.727 del codice penale "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali";
- la legge 22 novembre 1993, n.473, di modifica dell'art.727 del codice penale "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute – 13.07.2016 Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, come modificata dall'ordinanza 3 agosto 2015, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
- il Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - 26 novembre 2009;

Vista la Legge 24.01.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto Il D.lgs. n.267 del 18.8.2000;

Valutato l'aspetto igienico-ambientale derivante dalle deiezioni animali nel territorio urbano, per cui occorre concepire validi strumenti di profilassi nei confronti di malattie infettive e diffuse veicolate dalle stesse;

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione, nell'ambito del doveroso rispetto per l'ambiente, sull'esigenza di assicurare la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi della città aperti al pubblico;

Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

Vista l'ordinanza n. 14/2014 del 03/06/2014;

DISPONE l'abrogazione dell'ordinanza n. 14/2014 del 03/06/2014;



ORDINA

1. Ai proprietari dei cani e/o quadrupedi, alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia, di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico e di depositare le medesime negli appositi box destinati alla raccolta delle deiezioni canine e, qualora non presenti nelle vicinanze, l'obbligo di usufruire degli appositi cestini stradali per la raccolta dei rifiuti. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.
2. Ai proprietari ed alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia, che si trovano su area pubblica o di uso pubblico, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni, quali sacchetti di carta o polietilene o altri equivalenti contenitori e attrezzatura necessaria per la ripulitura del suolo pubblico, da esibire su richiesta degli agenti di Polizia Locale;
3. Che in nessun caso l'accompagnatore lasci vagare liberamente il cane e/o il quadrupede alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni, senza assicurare la sua costante presenza in prossimità dell'animale;

AVVERTE

- Che per l'inottemperanza al contenuto della presente ordinanza (punto 1, 2 e 3) e relativamente ai cani, è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro;
- Che per l'inottemperanza al contenuto della presente ordinanza (punto 1, 2 e 3) e relativamente ai quadrupedi, è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 Euro a 1000,00 Euro;
- Sono esentati dall'osservanza della presente ordinanza i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati.

DISPONE

- La trasmissione della presente ordinanza al Comando della Polizia Locale affinché vigili sul rispetto del presente provvedimento;
- L'affissione all'Albo Pretorio della presente ordinanza.
- L'affissione di cartelli di divieto e dell'Ordinanza nei parchi gioco, nelle bacheche comunali e per gentile concessione presso i locali commerciali.

Fenestrelle, 25/07/2019

IL SINDACO

Michel BOUQUET

(FIRMATA IN ORIGINALE)